



MESSAGGIO MUNICIPALE No. 805

MM no. 805 Concernente lo scioglimento del Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone e la sottoscrizione della Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio e i Comuni del comprensorio di tiro

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, lo scioglimento del Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone e la sottoscrizione della Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio e i Comuni del comprensorio di tiro.

Premessa

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha adottato la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) in sostituzione dell'omonima Legge del 21 febbraio 1974. Secondo l'art. 47 cpv. 7 il Consiglio di Stato può transitoriamente autorizzare il mantenimento dei vecchi statuti fino a 5 anni dall'entrata in vigore della nuova base legale per i Consorzi di poca entità oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 1974.

Nel mese di maggio 2014, il Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone comunica ai Comuni consorziati ed attribuiti la necessità di adeguarsi alla nuova LCCom; tra le varianti proposte, dopo consultazione dei Comuni interessati è emerso che la soluzione migliore era di continuare come allo stato attuale con 8 Comuni consorziati e 11 Comuni attribuiti con convenzione o contratto, adattando lo statuto alla nuova LCCom. Il 4 maggio 2015, il Legislativo di Pura approva il messaggio municipale no. 645 accompagnante la modifica del contratto di prestazione del Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone.

Con l'entrata in vigore della nuova LCCom, la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020 ed il relativo Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021, che disciplinano l'amministrazione degli impianti di tiro, il coordinamento tra le società di tiro ed i Comuni, i compiti dei Comuni ed il coordinamento tra gli stessi ed i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro, la maggior parte dei Consorzi delle piazze di tiro sono state sciolte. Dei cinque Consorzi ne rimangono ormai solo due, tra cui il Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone; è quindi opportuno che anche quest'ultimo si adegui alle nuove disposizioni che meglio rispondono alle mutate esigenze.

Di particolare rilievo è l'art. 9 RLALM, che istituisce la figura del Comune di riferimento, responsabile del coordinamento e, se del caso, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l'impianto di tiro di propria pertinenza. I rapporti tra il Comune di riferimento ed i Comuni del comprensorio sono ora retti da apposite convenzioni che regolano in particolare la gestione dell'impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinari e degli investimenti, allestite sul modello messo a disposizione dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione (in seguito *SMPP*). A loro volta i rapporti tra il Comune di riferimento e la società di tiro sono retti da una convenzione allestita anch'essa sul modello della *SMPP*.

Il Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Macantone ha intrapreso i passi necessari per procedere con il suo scioglimento, coinvolgendo la Società di tiro di S. Maria di Iseo, i responsabili Federali e Cantionali oltre che ai rappresentanti dei Comuni consorziati. Il Consiglio Consortile si è riunito in data 21 settembre 2023 in seduta straordinaria e all'unanimità ha deciso di approvare il messaggio no. 2/2023, elaborato dalla Delegazione Consortile, relativo allo scioglimento del Consorzio, che qui alleghiamo, unitamente alla Convenzione, per ulteriori e adeguati chiarimenti in merito all'argomento.

Impatto finanziario

Il poligono di tiro necessita di interventi straordinari per essere adattato alle nuove normative e, prima di definire l'entità di tali interventi, sarà necessario eseguire preliminarmente una perizia fonica ed ambientale. Nel preventivo 2024 la spesa del contributo spese Piazza di tiro è stata prudenzialmente aumentata. Secondo quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, per il tramite del Comune di Bioggio, dopo l'allestimento del citato preventivo, per la gestione corrente del 2024 non ci dovrebbero essere scostamenti e quindi il costo a carico dei Comuni dovrebbe mantenersi sui CHF 2.80 per abitanti, come finora (costi negli ultimi anni – 2017: CHF 3'914.40 / 2018: CHF 3'819.20 / 2019: CHF 3'754.80 / 2020: CHF 3'774.40 / 2021: CHF 3'768.80 / 2022: CHF 3'816.40 / 2023: CHF 3'819.20). Per contro, per l'investimento di ristrutturazione del Poligono, si dovranno attendere gli sviluppi del progetto definitivo.

Conclusioni

Richiamato quanto sopra esposto nel presente messaggio e dopo aver esaminato la bozza della Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio, quale Comune di riferimento ed i Comuni del comprensorio di tiro, il Municipio invita pertanto il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio consortile no. 2/2023 qui allegato, è approvato lo scioglimento del Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone con effetto 31.12.2023.
2. È accettata la cessione al Comune di Bioggio, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, di tutti i beni consortili, segnatamente, le proprietà e le strutture del Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone site ai mappali no. 303 e 357 RFD sezione 4 di Bioggio (sezione Iseo), e site ai mapali no. 592, 593, 594, 595, 607, 912 e 942 RFD di Vernate. Sulla base del bilancio consortile al 31.12.2023, è accettata la cessione al Comune di Bioggio gli attivi e passivi del Consorzio Piazza di tiro.

3. Ritenuto il pto. 2 è accettata la cessione al Comune di Bioggio tutti i diritti e gli obblighi di competenza del Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone.
4. È approvata, nel dettaglio e nel complesso la convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio, quale Comune sede di riferimento e i Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate, già facenti parte del Consorzio, e quelli già attribuiti alla Piazza di tiro di Iseo quali Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Migliegla, Novaggio, Pura e Tresa per la gestione e l'uso della Piazza di tiro.
5. I Comuni consorziati e attribuiti al già Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone sono ora regolati a pari livello.

Con la massima stima,

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>La Segretaria Sabina Darani</p> 
---	---	--

Pura, 8 novembre 2023

Approvato con risoluzione municipale nr. 2537 del 06.11.2023

Allegati:

- messaggio no. 2/23 della Delegazione consortile inerente lo scioglimento del Consorzio;
- decisione del Consiglio consortile del 25 settembre 2023;
- convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio, quale Comune di riferimento, e i Comuni del comprensorio di tiro;
- estratti di mappa dei beni consorziali in cessione al Comune di Bioggio.

Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:

- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni

Messaggio No 2/2023

Concernente lo scioglimento del Consorzio.

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ticinese ha approvato la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), che sostituisce l'omonima Legge del 1974. Di particolare interesse, per quanto riguarda la gestione della piazza di tiro di Iseo, sino ad oggi gestita quale Consorzio, è il fatto che la nuova Legge, destinata innanzitutto a regolare il funzionamento dei consorzi ordinari, prevede un termine dalla sua entrata in vigore per trovare delle soluzioni alternative.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa la maggior parte dei consorzi delle piazze di tiro è stata sciolta. Dei 5 consorzi ne rimangono ormai solo 2 attivi, tra cui il nostro. È quindi opportuno che anche Iseo si adegui alle nuove disposizioni. Di particolare rilievo è l'art. 9RLALM, che istituisce la figura del Comune di riferimento, responsabile della coordinazione, e se del caso, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari per l'impianto di tiro.

Attualmente il poligono di tiro necessita di interventi straordinari per adattarlo alle nuove normative ed esigenze tecniche. Per definire l'entità degli interventi è necessario preliminarmente l'allestimento di due perizie: una fonica e una ambientale il cui costo complessivo ammonta a ca. 40'000.- fr, inoltre le disposizioni cantonali impongono la messa a norma del poligono entro il **31.12.2024**.

Al Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone fanno parte i Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio, Vernate. Ad oggi oltre ai Comuni consorziati, alla piazza di tiro di Iseo sono attribuiti i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Miglieglia, Novaggio, Tresa, Pura.

In occasione della riunione del 24 aprile 2023 tenutasi a Bioggio e di quella che ha avuto luogo a Iseo in data 5 giugno 2023, alla presenza dei responsabili Federali e Cantionali oltre ai rappresentanti dei comuni consorziati, si è deciso lo scioglimento della Delegazione Consortile e di incaricare il Comune di Bioggio quale Comune di riferimento per evidenti motivi territoriali, dal momento che la piazza di tiro si trova materialmente a Bioggio.

L'esigenza di regolare a mezzo convenzione intercomunale la gestione della piazza di tiro di Iseo tra i Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio, Vernate è dunque conseguente alla necessità di sciogliere il nostro Consorzio in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla nuova LCCom.

In occasione della riunione della Delegazione in data 5 luglio 2023 si è deciso, all'unanimità di intraprendere i passi necessari per lo scioglimento del Consorzio motivando la necessità di un adeguamento e risanamento della piazza di tiro.

Lo scioglimento di un Consorzio deve seguire i disposti di Legge sul consorzio dei Comuni (art.44-46), rispettivamente dello statuto consortile (art.31-32). Per lo scioglimento di un Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio Consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art 44 LcC, art 31 statuto).

I rapporti tra il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio sono ora retti da apposite convenzioni che regolano in particolare la gestione dell'impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli investimenti, allestite sul modello messo a disposizione dalla SMPP. A loro volta i rapporti tra Comune di riferimento e la società di tiro sono retti da una convenzione allestita anch'essa sul modello della SMPP. Le menzionate convenzioni sono soggette a ratifica da parte della SMPP.

Lo statuto del Consorzio prevede la nomina di una commissione di liquidazione. I beni immobili passano ai Comuni di giurisdizione in cui si trovano, riservata un'equa partecipazione finanziaria, da stabilire in base a perizia, in funzione del valore degli stessi e della chiave di ripartizione, ritenuto che è da tener conto anche delle esigenze di gestione della società che gestisce lo stand (art.32 statuto).

La Convenzione è volutamente limitata a disciplinare gli aspetti basilari, ritenuto che appare opportuno non appesantirla inutilmente con svariati dettagli, in quanto è preferibile restare in un contesto di appropriata elasticità, facilmente adattabile ad eventuali quanto prevedibili future nuove situazioni ed esigenze. Quindi, per gli aspetti di dettaglio, che sono comunque generalmente già disciplinati da altre normative o disposizioni vigenti in materia, si auspica che si possa collaborare tra gli enti coinvolti, con il dovuto pragmatismo e buon senso, trovando di volta in volta, se del caso, le soluzioni condivise e più adatte.

In casi di divergenze e/o contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione sono in ogni caso previste le necessarie misure a disposizione dei Comuni convenzionati.

Facciamo infine notare, ma si tratta di un aspetto di basilare importanza in questo contesto, che i Comuni sono tenuti per legge federale in materia militare (sicurezza nazionale) a garantire ai tiratori domiciliati una piazza di tiro per gli esercizi obbligatori.

La Delegazione resta volentieri a disposizione per ogni altra informazione o spiegazione dovesse necessitare in rapporto al presente messaggio concernente lo scioglimento del nostro Consorzio. In questo particolare momento risulta doveroso esprimere un sentito e riconoscente ringraziamento a tutti coloro che, in questi anni, hanno fattivamente collaborato a favore degli scopi e delle attività consortili. Tuttavia è bene ricordare che non si tratta di un'attività che chiude ma semplicemente che continua in altra forma gestionale e organizzativa.

Sulla base di quanto sopra indicato, si invita il Consiglio Consortile a volere

risolvere:

1. è approvato lo scioglimento del Consorzio nuova piazza di tiro del Malcantone
2. lo scioglimento è effettivo dal 31 dicembre 2023
3. sulla base del bilancio consortile al 31 dicembre 2023 attivi e passivi del Consorzio sono ceduti al Comune di Bioggio;
4. sono conseguentemente ceduti al Comune di Bioggio tutti i diritti e gli obblighi di competenza del Consorzio piazza di tiro di Iseo;
5. è dato incarico alla Delegazione consortile di procedere con tutte le incombenze inerenti lo scioglimento del Consorzio.

Agno, 5 luglio 2023

Per la Delegazione consortile del Consorzio piazza di tiro Iseo:

Il Presidente

Stefano Lischetti

Il segretario

Bruno Rossi

Consorzio per la nuova piazza di tiro
del Malcantone - Agno
c/o Segretario Bruno Rossi, Via Ronco 25, 6982 Agno
Tel Priv. 091 605 32 08
Natel 079 678 23 06
Mail: bruno.rossi52@bluewin.ch

Agno, 25.09.2023

DA INVIARE AI COMUNI CONSORZIATI

Concerne: pubblicazione agli albi comunali

Egregi signori,
vi invitiamo cortesemente a voler pubblicare agli albi comunali il seguente testo:

Il Consiglio Consortile, riunitosi in data 21.9.2023 presso la sala del Consiglio Comunale di Agno alle ore 20.30 in seduta straordinaria, presenti 6 consiglieri consortili e 2 supplenti, quindi tutti gli 8 rappresentanti dei comuni, ha deciso all'unanimità le seguenti trattande:

- 1) approvazione del verbale dell'ultima seduta del 26.4.2023
- 2) approvazione messaggio no.2/23 inerente lo scioglimento del Consorzio
- 3) interpellanze e mozioni: nessun intervento

Contro questa decisione é data faoltà di ricorso ai Municipi dei comuni consorziati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Per il Consiglio Consortile

Il Presidente
Destefani Fabrizio

Il Segretario
Rossi Bruno

Ringrazio per la collaborazione e nel contempo porgo distinti saluti.

Per la Delegazione consortile
Il Segretario: Bruno Rossi

Copia p.c.

- al Dipartimento delle Istituzioni
- al Fogli Ufficiale cantonale per la pubblicazione

27 SET. 2023				
A	F		UTC	
B	G	/	Pol.	
C	Segr.	X	SE	
D	Canc.		SI	
E	Cont.		Albi	/
Controllo				

CONVENZIONE

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI BIOGGIO, QUALE COMUNE DI RIFERIMENTO E I COMUNI DEL COMPRESORIO DI TIRO

Premesse

- A. Sul territorio dei Comuni di Bioggio - Sez. Iseo (in seguito il "Comune di riferimento") e Vernate si trovano il poligono di tiro (in seguito il "Poligono") e i terreni annessi.
- B. I Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone* e, quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Migliaglia, Novaggio, Pura e Tresa (in seguito insieme i "Comuni del comprensorio dell'ex. *Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone*") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 LM.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l'utilizzo del Poligono del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.
- D. La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del Comprensorio.

L' esigenza di regolare con la presente Convenzione l'uso e la gestione della Piazza di tiro è conseguente allo scioglimento, con effetto 31.12.2023, del *Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone*, in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010.

A seguito dello scioglimento del citato Consorzio, ogni bene, impegno e attività precedentemente legati allo stesso sono assunti dal Comune di Bioggio (Comune sede e di riferimento). Le proprietà e le strutture del *Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone* site ai mappali no. 303 e 357 RFD sezione 4 di Bioggio (Sez. Iseo) e site ai mappali no. 592, 593, 594, 595, 607, 912 e 942 RFD di Vernate, sono classificate come beni amministrativi inalienabili, senza valore di mercato, collocate fuori zona edificabile e interamente sui territori giurisdizionali dei Comuni di Bioggio e Vernate. Il Comune di Bioggio, quale Comune di riferimento, avrà il compito di gestirle secondo la presente convenzione.

Capitolo I – Generalità

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento cantonale della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 14 aprile 2021;

- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile.

Art. 2 – Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.

Per quanto concerne l'uso della struttura, fanno stato le disposizioni fissate dagli organi competenti.

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'UFT e della SMPP di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche con:
- 6 bersagli elettronici/manuali a 300m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (incl. parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 3 - Comprensorio

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni indicati in premessa, e più precisamente:

i Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno. Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone* e, quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa.

L' Autorità militare cantonale stabilisce i comprensori di tiro. Il Municipio del Comune di Bioggio si riserva di poter estendere la Convenzione ad altri Comuni interessati a far capo alla Piazza di tiro d'Iseo, fatto salvo il preavviso vincolante della SMPP.

Art. 4 - Sede e competenze

Il Comune di riferimento è designato Comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono, ha inoltre le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;
- b) trasmette ai Comuni del comprensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- c) autorizza i lavori urgenti fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.--;
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.

Art. 5 - Responsabilità civile + assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una adeguata assicurazione RC e stabili.

Capitolo II – Organizzazione

Art. 6 – Organi

1. Il Municipio e il Consiglio comunale del Comune di Bioggio sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'intera amministrazione della Piazza di tiro.
2. Il Municipio di Bioggio può affidare, con gli accordi del caso, la Piazza di tiro in gestione a società di tiro o ad altri enti, o a terzi.

Art. 7 – Responsabilità civile Piazza di tiro

Il Comune sede è competente per un'adeguata copertura in materia di responsabilità civile inerente la gestione e l'attività della Piazza di tiro.

Capitolo III – Finanze

Art. 8 – Finanziamento

Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio e provvede all'incasso.

In accordo con la Società, il recupero delle spese a carico dei Comuni del comprensorio avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

1. Il Comune sede anticipa il pagamento di tutte le spese inerenti all'amministrazione e il funzionamento della Piazza di tiro. Il recupero delle spese anticipate, al netto di ogni entrata contabile collegata alla gestione della Piazza di tiro, avviene con conteggio annuale a carico dei Comuni convenzionati.
2. Al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno il Comune sede comunica ai Comuni convenzionati i dati da considerare per l'allestimento del preventivo dell'anno successivo.
3. Il conteggio annuale di riparto spese viene inviato e fatturato ai Comuni convenzionati una volta approvato il consuntivo del Comune sede.

Art. 9 – Spese di gestione

Le spese di gestione messe annualmente a riparto comprendono:

- a) costi amministrativi e di gestione generali sono quantificati annualmente tramite preventivo e consuntivo dalla società di tiro amministratrice, secondo esigenze infrastrutturali, gestionali e del responsabile di zona del circondario federale di tiro, utilizzando quale base il foglio di calcolo spese messo a disposizione dal CFT17.
- b) le indennità versate al custode e/o l'attività svolta dall'Ufficio tecnico comunale;
- c) oneri per interessi passivi e ammortamenti;
- d) i costi assicurativi per stabili, impianti, attrezzature e RC;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione dello stand di tiro;
- f) le annuali tasse d'uso;
- g) l'acquisto e la manutenzione di impianti e attrezzature;
- h) ogni altra spesa riconducibile alla gestione e al funzionamento della Piazza di tiro.

Art. 10 – Spese d'investimento o straordinarie

Per investimenti o costi di natura straordinaria inerenti alla gestione e la manutenzione della Piazza di tiro, il Comune sede sente il preavviso dei Municipi dei Comuni convenzionati.

In caso di disaccordo, per quanto possibile, si impegna a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Per il riparto delle spese fanno stato gli articoli 8 e 11.

Art. 11 - Quote di partecipazione / Chiave di riparto

Il totale delle spese di gestione della Piazza di tiro viene equamente ripartito tra i Comuni convenzionati in base al criterio della popolazione residente (in merito, fa stato l'ultimo dato pubblicato annualmente sul Foglio ufficiale cantonale). L'annuale quota di partecipazione è da pagare come fatturazione emessa dal Comune di riferimento.

Art. 12 - Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 13 - Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, o corpi di polizia comunali). Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Art. 14 - Controllo della gestione

Per il tramite dei rispettivi Municipi, ogni Comune convenzionato può formulare osservazioni e richieste al Comune sede circa la gestione e il funzionamento della Piazza di tiro, come pure chiedere verifiche contabili e pezze giustificative in rapporto dalle spese conteggiate nel riparto spese. Il Comune sede dà risposta al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 15 - Tenuta dei conti

I conti riferiti alla gestione della Piazza di tiro sono integrati nella contabilità del Comune di Bioggio, con centro di costo separato, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Capitolo IV – Disposizioni finali

Art. 16 – Divergenze

Qualora dovessero sorgere incomprensioni o contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione restano riservate le consuete e vigenti vie ricorsuali. D'intesa tra le parti, la divergenza potrà essere sottoposta, per un esperimento di conciliazione, dinanzi alla Sezione cantonale degli enti locali sentita la SMPP.

Art. 17 – Ricorsi

Contro le decisioni adottate dagli Organi del Comune sede, ai Municipi dei Comuni convenzionati è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione o di pubblicazione, a norma delle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa.

Art. 18 – Scioglimento per forze di causa maggiore o per modifiche legislative

In caso di cessazione dell'attività di tiro per forze di causa maggiore indipendenti dalla volontà del Comune sede o per sopraggiunte nuove normative legislative in materia, l'eventuale debito residuo

riferito alla Piazza di tiro sarà assunto dai Comuni convenzionati in base alla chiave di riparto indicato agli articoli 8 e 11.

Art. 19 – Durata e disdetta

La presente Convenzione ha validità indeterminata. Può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente, la prima volta il 31 dicembre 2028.

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.

I costi connessi direttamente o indirettamente allo scioglimento della Convenzione sono addebitati interamente al Comune che ha presentato la disdetta, riservata l'accettazione della stessa.

Art. 20 – Norma abrogativa

La presente Convenzione sostituisce e annulla i disposti dello Statuto del Consorzio Piazza di tiro del Malcantone, approvato dall'Autorità cantonale in data 22 ottobre 1982.

Art. 21 – Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Data, Per il Comune di



















